

14 MAR. 2016
7159 2.6.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X LEGISLATURA
PDL N. 80

Oggetto – Istituzione dei Legati di amicizia e dei Legati di cooperazione del Consiglio regionale della Toscana

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 24 febbraio 2016

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge regionale

Legati di amicizia e collaborazione del Consiglio regionale

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Legati di amicizia e collaborazione

Art. 3 - Procedure

Art. 4 - Copertura finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e nono, della Costituzione;

Visti gli articolo 11, comma 6 e 71, comma 1, dello Statuto;

Visto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Visti gli articolo 16 e 23, comma 1, della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome)

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 5 comma 1 della l.r. 4/2008 stabilisce che l'Assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari ed organismi scientifici, costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni;
2. Appare rilevante l'esigenza di valorizzare tali rapporti dell'Assemblea regionale Toscana con omologhe identità territoriali all'interno dello Stato italiano e nell'ambito di altri Stati e con gli altri soggetti considerati dal citato articolo 5, comma 1;

3. E' opportuno superare il carattere occasionale delle relazioni ascritte alla competenza del Consiglio regionale dall'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 26/2009 e la volontà di conferire a tali rapporti carattere di stabilità e di continuità;
4. L'istituto dei legati ha per la Regione Toscana un'importante rilevanza storica, poiché essi nei secoli dodicesimo e tredicesimo hanno rappresentato la forma con cui venivano suggellati i rapporti fra le città toscane nella fase di superamento del sistema feudale e nel nascente quadro dei liberi comuni;
5. Rievocare l'istituto dei legati di amicizia e collaborazione persegue il fine di creare condizioni privilegiate di sviluppo delle relazioni di carattere identitario e culturale da parte dell'Assemblea legislativa con altri soggetti;
6. Lo sviluppo delle relazioni identitarie e culturali favorisce quei processi di valorizzazione delle cittadinanze, contribuendo, per un verso, alla maggior definizione della propria specificità e, per altro verso, allo sviluppo dal basso, a partire dai territori, di quegli aspetti di un'identità comune volta alla pacificazione e all'integrazione;
7. La Corte Costituzionale ha definito attività di mero rilievo internazionale quelle attività compiute con omologhi organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione, oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale, ovvero, infine l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte;
8. Le attività di mero rilievo internazionale delle Regioni sono previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 131/2003, il quale stabilisce che le Regioni nelle materie di propria competenza legislativa, possono realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione preventiva ai competenti organi statali, ai fini delle eventuali osservazioni e tenute e le procedure previste dal d.p.r. del 31 marzo 1994;
9. Le attività oggetto dei legati di competenza consiliare sono realizzate nel rispetto delle normative statali sopracitate e nel rispetto delle competenze della Giunta regionale, così come delineate dalla l.r. 26/2009;
10. E' opportuno che legati di amicizia e collaborazione stipulati siano comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

approva le presente legge

Art. 1
(Finalità)

1. Il Consiglio regionale, organo di rappresentanza della comunità regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 6 dello Statuto, intrattiene rapporti di amicizia e di collaborazione con le assemblee elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri Stati, con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili e continue, attività di partenariato e scambio culturale.

Art. 2
(Legati di amicizia e collaborazione)

1. Gli atti con i quali il Consiglio regionale formalizza i rapporti di cui all'articolo 1 assumono la denominazione di legati di amicizia e collaborazione.
2. I legati di amicizia e collaborazione sono finalizzati a:
 - a) stabilire e mantenere legami con realtà istituzionali e culturali diverse, attraverso la promozione di reti di amicizia;
 - b) favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori.
3. I legati di amicizia e collaborazione sono stipulati nel rispetto e secondo le procedure, in particolare, dell'articolo 6, comma 2, della legge 131/2003, e dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).

Art. 3
(Procedure)

1. I legati di amicizia e collaborazione sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo assenso sui contenuti da parte dei soggetti terzi sottoscrittori, e sono firmati dal Presidente del Consiglio regionale.
2. I legati di amicizia e collaborazione stipulati sono comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente legge rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti previsti.

Istituzione dei Legati di amicizia e di cooperazione del Consiglio regionale della Toscana

Relazione illustrativa

Il Consiglio regionale della Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, nell'esercizio delle proprie relazioni istituzionali, attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive e con istituti universitari ed altri organismi; costituisce fondazioni e associazioni o vi aderisce, partecipa infine ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.

La Corte Costituzionale legittima simili attività definendo di mero rilievo internazionale quelle compiute con omologhi organismi esterni e aventi ad oggetto finalità di studio o di informazione.

E' dunque nel quadro dell'esercizio di tali prerogative che la presente legge interviene al fine di valorizzare le relazioni esterne dell'Assemblea regionale affiancando alle forme più occasionali, quali configurate dalla previsione delle competenze consiliari di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana), ulteriori forme dotate di maggiore stabilità e continuità.

L'intento di creare stabili e privilegiate relazioni di carattere identitario e culturale fra il Consiglio regionale e altri soggetti è attuata attraverso la rievocazione dell'istituto dei Legati, di particolare significato storico per la Toscana, poiché forma di suggello dei rapporti fra le città del suo territorio nei secoli dodicesimo e tredicesimo al fiorire dei Liberi Comuni.

Il quadro giuridico entro cui trovano fondamento le relazioni disciplinate dalla proposta di legge è quello che, a partire dall'articolo 117, commi terzo e nono della Costituzione, nonché delineato dagli articoli 11, comma 6 e 71, comma 1, dello Statuto, trova infine compiuta definizione nelle procedure prescritte dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e disposte dal DPR 31 marzo 1994 quale "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e province autonome". Si richiede infatti la preventiva comunicazione ai competenti organi statali al fine di consentire eventuali osservazioni da parte di questi.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

1. **L'articolo 1** definisce le finalità dell'intervento normativo stabilendo che il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 6 dello Statuto, intrattiene rapporti di amicizia e di collaborazione con le assemblee

elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri Stati, con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili e continue, attività di partenariato e scambio culturale.

L'articolo 2 formalizza e declina le due tipologie di relazioni che l'Assemblea regionale può andare a intrattenere con omologhi organismi esterni, denominandoli Legati, alla luce del rilievo storico che tali istituti hanno avuto nell'ambito della vicenda dello sviluppo istituzionale del territorio toscano.

Declina quindi, al comma 2, lettere a) e b), i contenuti delle due puntuali tipologie dei legami che tramite tali Legati si vanno a suggellare, specificando che trattasi, in un caso, di stabilire e mantenere legami con realtà istituzionali e culturali diverse, attraverso la promozione di reti di amicizia; mentre, nell'altro, di favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori.

Infine, al comma 3 richiama il rispetto delle procedure stabilite per le attività di cui trattasi attraverso il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 131/2003, e dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).

L'articolo 3 stabilisce le procedure interne volte alla formalizzazione dei Legati, individuando nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza la fonte idonea alla loro adozione, previo assenso sui contenuti da parte dei terzi sottoscrittori, e individuando nel Presidente del Consiglio regionale, quale legale rappresentante dell'Assemblea, il soggetto sottoscrittore per il Consiglio regionale.

L'articolo 4, infine, è destinato a definire la copertura finanziaria della norma e viene a chiarire come le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla proposta di legge rientrino nell'ambito delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti previsti.